



**FT S.p.A.**

Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy  
Sede operativa: via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy  
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386  
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it  
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.  
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE 015011



## **ANALISI NORME TECNICHE PER LA PREVENZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI NELLA REGIONE LIGURA**

In riferimento alla legge 43/2012 della Regione Liguria che apporta modifiche ed integrazioni alla precedente legge regionale n.5/2010, in qualità di produttori di dispositivi anticaduta, ci sentiamo di esprimerci secondo quanto sotto riportato, soprattutto in riferimento ad un immotivato timore che non si debbano montare sistemi di ancoraggio UNI EN 795 in occasione di determinati interventi edili.

Con la legge regionale Liguria 43/2012 si registra un gerarchico “passo indietro” della normativa regionale che riconosce come primario strumento normativo il decreto legislativo 81/2008 in quanto legge nazionale di ampio respiro a cui attenersi come linea guida per ogni riferimento interpretativo.

E' stato eliminato ogni riferimento esplicito all' utilizzo di dispositivi a norma UNI EN 795 che sottolinea come non sia sempre obbligatorio utilizzare dispositivi UNI EN 795 ma non significa che non siano da prediligere.

*Infatti, l'articolo 2 comma 1 recita:*

*1. Ai sensi della vigente normativa è predisposto **un sistema di ancoraggio permanente e sicuro** nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall'alto:*

- a) nuova costruzione;*
- b) sostituzione edilizia;*
- c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell'orditura principale della copertura;*
- d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.*

Abbiamo volutamente sottolineato in rosso “un sistema di ancoraggio permanente e sicuro” perché, pur essendo scomparsa l'indicazione ed il riferimento a dispositivi UNI EN 795, è a questo punto demandato al coordinatore per la progettazione (art. 91 d.lgs 81/2008) e al datore di lavoro (art. 111 d.lgs 81/2008) individuare cosa possa essere considerato ancoraggio permanente e sicuro. Sono esclusi evidentemente ogni tipo di supporto provvisorio (ad. es. i ponteggi) ma diventa indirettamente consentito rispetto alla legge del 2010 ancorarsi a “parti stabili di opere fisse” (art. 115 d.lgs 81/200) previo ovviamente la valutazione da parte di un tecnico che queste “parti stabili” siano in grado di sorreggere un corpo in caduta.

*L'articolo 2 comma 2 completa in questo modo:*

*Per l'esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall'alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l'adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Quindi, mentre per le tre tipologie di interventi **è obbligatorio un sistema di ancoraggio permanente**, per gli altri interventi (nella legge 2010 si parlava ad esempio di semplici manutenzioni in copertura, installazione di impianti tecnici, telematici e fotovoltaici) si rimanda ai sistemi di prevenzione contro le cadute previsti dal d.lgs 81/2008; ad esempio quelli previsti dall' art. 115 sono i seguenti:

- a) assorbitori di energia;*
- b) connettori;*
- c) dispositivo di ancoraggio;*
- d) cordini;*
- e) dispositivi retrattili;*



**FT S.p.A.**

Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy  
Sede operativa: via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy  
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386  
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it  
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.  
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE 015011



- f) guide o linee vita flessibili;*
- g) guide o linee vita rigide;*
- h) imbracature.*

Ricapitolando, per quanto formalmente, per una questione di liceità e di in discriminazione siano stati tolti i riferimenti ai dispositivi UNI EN 795, il riferimento a “sistemi di ancoraggio permanente e sicuro” rimanda per forze di cose nella maggior parte dei casi al necessario impiego degli stessi tanto più che valutazioni di tipo diverso comporterebbero anche una responsabilità da parte del progettista nella valutazione dello stesso.

Per completezza alleghiamo il testo della normativa e restiamo a vostra completa disposizione.

Lentigione 16/10/2013,

FT SpA